

ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL COMUNE DI VALSOLDA AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 E DELL'ART. 5 CO. 6 DEL D.LGS. 50/2016 AI FINI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI APPARTENENTI AL COMPLESSO IMMOBILIARE REGIONALE "EX FUNICOLARE LANZO D'INTELVI SANTA MARGHERITA".

PREMESSO CHE:

- per effetto della Legge n. 281/1970, DPR n. 5/72 e DPR n. 616/77, il complesso immobiliare denominato "ex funicolare Lanzo d'Intelvi Santa Margherita" è stato trasferito dallo Stato alla Regione Lombardia;
- Il complesso immobiliare "ex funicolare Lanzo d'Intelvi Santa Margherita" è composto da due fabbricati adibiti a stazione nei Comuni di Valsolda e Lanzo d'Intelvi e dal sedime ferroviario di collegamento;
- nel comune intento di garantire lo stato di conservazione del complesso immobiliare, limitatamente alla parte di complesso ricadente nel Comune di Valsolda, le parti si sono dichiarate disponibili a collaborare nelle attività di manutenzione finalizzate a garantire le condizioni di sicurezza minime e la salvaguardia del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

Regione Lombardia, di seguito "Regione", C.F. 80050050154, con sede legale in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dall'Ing. Belloni Mario Alessandro nato a Milano, il 03/05/1956 in qualità di Dirigente della Struttura Demanio, Patrimonio e Facility, nominato con DGR n. 4653 del 23.12.2015 e con Decreto del S.G. n. 11043 del 9.12.2015 e, da ultimo con D.G.R. n. 5227 del 31/05/2016 "VII provvedimento organizzativo 2016"

E

Comune di Valsolda, di seguito “Comune”, C.F..... , con sede legale in Valsolda Piazza n. , rappresentata da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO

Il Comune si impegna, su richiesta di Regione, ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il complesso immobiliare denominato “ex funicolare Lanzo d’Intelvi Santa Margherita” limitatamente agli immobili ricadenti nel Comune di Valsolda, per garantire la conservazione del bene e la sicurezza dei luoghi. Per tali interventi, da effettuarsi nel corso delle annualità 2017-2018 è previsto un importo massimo complessivo pari ad € 60.000,00 IVA e oneri compresi, di cui € 30.000,00 imputabili all’annualità 2017 ed € 30.000,00 all’annualità 2018.

Tali interventi potranno indicativamente consistere in:

- rinforzo e messa in sicurezza di murature;
- manutenzione recinzioni;
- manutenzione verde e taglio piante;
- interventi edili ed impiantistici vari;
- rimozione dei detriti e materiali di risulta e trasporto alle discariche autorizzate.

Il Comune si impegna a predisporre un progetto/quadro economico dell’intervento che è soggetto ad approvazione ed impegno di spesa da parte della competente Struttura di Regione Lombardia.

Ad avvenuta approvazione e finanziamento dell’intervento, il Comune assumerà il ruolo e le responsabilità di Stazione appaltante secondo le normative vigenti.

Per gli appalti delle attività il Comune è tenuto ad applicare le norme sui contratti pubblici in ordine alle procedure di scelta del contraente, comunicazioni all’ANAC, sicurezza nei cantieri, collaudi, nonché in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.2) PAGAMENTI

I costi degli interventi di cui all'art. 1), oneri fiscali inclusi, sono a carico di Regione che li rimborserà al Comune in un'unica soluzione, al termine degli stessi e dietro presentazione di approvazione del collaudo/CRE. In alternativa, in relazione all'ammontare dell'intervento e solo a seguito di specifica richiesta da parte del Comune, sarà possibile riconoscere il rimborso a stato di avanzamento lavori.

ART.3) RESPONSABILITA'

Il Comune dichiara di essere consapevole delle responsabilità connesse all'attività disciplinata nel presente atto, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità giuridica e penale per il mancato rispetto delle normative in materia di lavori pubblici.

ART.4) MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate solamente per iscritto dalle parti di comune accordo e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.5) CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto

Milano, li

per Regione Lombardia
Il Dirigente

.....

per il Comune di Valsolda

.....

.....